

Pubblico Impiego e Prassi Aziendale

**FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**TRIBUNALE DI UDINE 2.12.2004**  
(estensore Benvegnù)

Impiego pubblico – Prassi Aziendale – modifica da parte della contrattazione collettiva – legittimità.

Articolo 17 DPR 268/87 – articolo 69 DLGS 165/2001 – articolo 1340 codice civile.

Alcuni dipendenti da un Comune assegnati ad una istituzione di pubblica assistenza svolgevano dal 1987 attività in turni giornalieri in qualità di addetti all'assistenza. Essi godevano di un trattamento di favore che consentiva loro il recupero di tutte le festività infrasettimanali, indipendentemente dall'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa nel giorno festivo.

Con disposizione del 6.12.2000, il direttore dell'istituzione, sulla base di un'interpretazione della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1995, aveva limitato il suddetto recupero ai soli dipendenti in servizio nei giorni festivi infrasettimanali e nella festa del Santo Patrono.

I lavoratori, richiamandosi alla prassi aziendale, si rivolgevano al Tribunale di Udine. Essi inoltre ritenevano che a seguito della stipula del CCNL relativo al quadriennio 1998 – 2001 dovevano ritenersi in base all'articolo 69 comma 1 del DLGS 165/2001 le norme contenenti discipline specifiche del rapporto di lavoro con gli enti pubblici, e che quindi doveva ritenersi abrogato pure l'articolo 17 del DPR 268/87 in base la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva emanato la circolare interpretativa adottata dal direttore dell'istituzione.

Nel corso della causa si costituiva pure il Comune datore di lavoro dei dipendenti in questione.

Il Tribunale di Udine, nel corso della causa, disattendeva la tesi dei ricorrenti che ritenevano come la prassi aziendale richiamata si sarebbe inserita in base all'articolo 1340 del codice civile nel contratto di lavoro individuale, derogandolo in meglio e quindi rendendolo insensibile alla sopravvenuta contrattazione collettiva. Il Giudice, pur consapevole dell'autorevolezza di un simile orientamento, aderiva ad altra tesi sempre sostenuta in recenti pronunce della Cassazione secondo cui l'uso aziendale costituisce invece una fonte di obbligazioni di tipo collettivo.

Condividendo quest'ultima tesi e prendendo atto che la giunta municipale e le rappresentanze di CISL e UIL avevano fatto propria la proposta del direttore in tema di recupero delle festività, il Tribunale rigettava il ricorso sul presupposto che la sopravvenuta contrattazione collettiva bene poteva porre fine alla prassi a suo tempo instaurata.